Rapporto Debito/Pil 1999
Programmazione Triennale 1999/2001

	Variazione% in aumento	Variazione% in diminuzione	% TOTALE
PROVINCE	12	10	22
COMUNI	56	64	120
TOTALE	**68**	**74**	**142**

Consuntivo 1998/1999

	Variazione% in aumento	Variazione% in diminuzione	TOTALE
PROVINCE	25	17	42
COMUNI	175	208	383
TOTALE	**200**	**225**	**425**

La maggior parte dei 208 comuni che hanno realizzato una diminuzione del rapporto debito/PIL appartengono alla 6^ (82) e 7^ (61) classe; quanto alla distribuzione geografica, l'incidenza maggiore si verifica nei comuni appartenenti alle regioni Lombardia (41), Puglia (28), Veneto (25), Toscana (23), Sicilia (22).

Prendendo ora in considerazione i 202 enti che hanno presentato entrambi i prospetti, preventivo e consuntivo, e per i quali è possibile dunque operare un confronto, solo 131 hanno rispettato gli impegni di riduzione assunti per l'anno 1999, con punte che vanno da un massimo del –62,46% (Catania) e del –26,21 (Trieste) ad un minimo dello –0,04% (Pavullo nel Frignano) e del –0,47% (Sortino).

Per quanto riguarda, invece, l'anno 2000, come si evince dal seguente prospetto, dei 351 enti (36 province e 315 comuni) che hanno fatto pervenire i documenti di pianificazione preventiva relativamente al bilancio di previsione 2000, soltanto 211 (23 province e 188 comuni) lo hanno inviato relativamente al triennio 1999-2001. Di questi, soltanto 78, e cioè il 36,97%, hanno programmato un'effettiva riduzione del rapporto debito/PIL nel triennio 1999-2001, con punte che vanno da un massimo del –36,40% (Udine), del –30,85% (Paceco), ad un minimo del –0,04% (Palermo) e del –0,13% (Castiglione delle Stiviere e Scandiano). Tutti gli altri hanno invece previsto una situazione della propria esposizione debitoria in andamento crescente in rapporto al PIL.

Prendendo invece in esame i risultati effettivamente realizzati nel 2000, si può osservare che dei 409 enti che hanno inviato la documentazione a consuntivo (47 province e 362 comuni), solo 215 (24 province e 191 comuni), equivalenti al 52,57%, hanno effettivamente conseguito una riduzione del rapporto debito/PIL; le variazioni spaziano in termini percentuali dalle punte massime del -47,40% (Cremona) e del –38,99% (Vigliano Biellese) alle minime del –0,05% (Ravenna) e del –0,15% (Nocera Superiore).

Rapporto Debito/Pil 2000
Programmazione Triennale 1999/2001

	Variazione% in aumento	Variazione% in diminuzione	% TOTALE
PROVINCE	16	7	23
COMUNI	117	71	188
TOTALE	**133**	**78**	**211**

Consuntivo 1999/2000

	Variazione% in aumento	Variazione% in diminuzione	% TOTALE
PROVINCE	23	24	47
COMUNI	171	191	362
TOTALE	**194**	**215**	**409**

La maggior parte dei 191 comuni che hanno realizzato una diminuzione del rapporto debito/PIL appartengono alla 6^ (80) e 7^ classe (50); quanto alla distribuzione geografica, l'incidenza maggiore si verifica nei comuni appartenenti alle regioni Lombardia (47), Puglia (25), Veneto (24),Toscana (20). Occorre comunque nuovamente sottolineare che dette risultanze riguardano le amministrazioni comunali che hanno adempiuto all'onere di rappresentare gli aspetti della gestione del proprio rapporto debito/PIL, che sono solo il 27,24% di quelle di competenza (1329).

Per quanto riguarda i comuni di maggiori dimensioni, quelli appartenenti alla 10^ ed 11^ classe, hanno conseguito nel 2000 una riduzione del rapporto debito/PIL: Napoli (-5,12%), Roma (-1,26%), Bologna (-1,02%), Torino (-0,94%).

Hanno invece aumentato il rapporto debito/PIL Catania (46,83%), Bari (10,27%), Palermo (1,28%) e Milano (0,79%) in contrasto, gli ultimi due, con le previsioni di riduzione.

Prendendo ora in considerazione i 257 enti che hanno presentato entrambi i prospetti, preventivo e consuntivo, e per i quali è possibile dunque operare un confronto, solo 85 hanno rispettato gli impegni di riduzione assunti per l'anno 2000.

L'analisi dei dati a disposizione consente di rilevare una scarsa partecipazione degli enti all'obiettivo posto della contrazione dello stock di debito. Ciò può essere dipeso da vari fattori: l'interpretazione diffusa da parte delle autorità governative delle norme di legge concernenti il rapporto debito/PIL come aventi natura meramente programmatica; l'assenza di disposizioni ministeriali di attuazione di carattere chiaramente precettivo; la mancata previsione di procedure di verifica e di monitoraggio da parte del Ministero del Tesoro, che la normativa di legge avrebbe anche consentito, al fine di adottare interventi correttivi nelle eventuali ipotesi di scostamento dagli obiettivi; il mancato assoggettamento ai poteri di indirizzo ed orientamento che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può esercitare nei confronti degli enti che presentino scostamenti dagli obiettivi del patto.

Da quanto sinora esposto, tenuto sempre conto che le rilevazioni effettuate riguardano la limitata percentuale del 32,96% nel 1999 e del 35,2% nel 2000 degli enti di competenza (1429), può trarsi dunque la considerazione che buona parte degli enti stessi non hanno adempiuto all'onere della riduzione del rapporto debito/Pil, avendolo probabilmente percepito come facoltativo. A ciò sono stati sicuramente indotti, come si è tentato di spiegare nel precedente paragrafo, dalle indicazioni fornite dalle autorità centrali in sede di attuazione delle disposizioni di legge e tendenti ad attenuarne il valore cogente.

Devesi comunque considerare che non tutti gli enti hanno avuto l'opportunità di finanziare gli investimenti con risorse proprie di bilancio, rinvenute attraverso il risparmio della parte corrente e le dismissioni patrimoniali, e che per questi ultimi, dunque, una rigorosa applicazione dell'impegno alla riduzione dell'indebitamento si sarebbe sostanzialmente tradotta in un limite allo sviluppo delle spese per le infrastrutture.

4.2.3 Il rientro diretto dal debito: l'estinzione anticipata dei mutui

Con il più volte citato art. 28, comma 3 della legge n.448/1998, come già esposto nel precedente paragrafo sui profili ordinamentali, è stata altresì concessa agli enti interessati la facoltà di estinguere anticipatamente i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con esonero dal pagamento della onerosa penale prevista dalle norme vigenti (art. 11 D.M. Tesoro 7.1.1998), pari alla differenza tra il valore delle rate di ammortamento residue, calcolate al tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, ed il residuo del debito stesso.

Condizione per l'ammissione al beneficio è che gli enti presentino un piano finanziario di progressiva e continuativa riduzione del rapporto debito/PIL, proiettato su un arco temporale di almeno cinque anni. Nelle disposizioni ministeriali di attuazione (circolare Ministero del Tesoro del 26.3.1999), è stato poi specificato che la contrazione del predetto rapporto per ciascun anno deve essere tale da assicurare alla fine del quinquennio un significativo ridimensionamento, almeno del 10% rispetto al valore iniziale. I valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del

rapporto, tratti dai documenti annuali di programmazione economica, sono stati inizialmente comunicati e poi aggiornati con informative del Ministero dell'economia e delle finanze.[47]

Per i mutui esauriti a seguito dell'estinzione anticipata, come del resto per tutti i mutui contratti con la Cassa soggetti a novazioni, è stata assicurata la conservazione dei contributi statali in atto erogati dal Ministero dell'Interno (Fondo per lo sviluppo degli investimenti), sia per quanto riguarda l'aspetto quantitativo che per la durata[48].

In caso di mancato rispetto del programma di rientro alla fine del quinquennio, gli enti sono tenuti al pagamento di una penale, che corrisponde sostanzialmente all'indennizzo non pagato inizialmente, con possibilità di recupero coattivo delle somme dovute mediante trattenuta sui crediti a qualunque titolo vantati dagli enti mutuatari.

Quanto alle procedure, le domande di estinzione, corredate del piano quinquennale di rientro dal debito, vengono presentate al Ministero del Tesoro, attualmente Ministero dell'economia, che ha il potere di approvarle, ed alla Cassa Depositi e Prestiti. A quest'ultima competono le attività istruttorie, di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, di determinazione degli importi da rimborsare e delle modalità di pagamento nei termini prescritti, nonché di monitoraggio annuale ed accertamento dell'effettivo perseguimento degli obiettivi.

L'istituto del rimborso anticipato senza penale consiste essenzialmente in un'opzione concessa agli enti interessati a ridurre la propria esposizione debitoria, utilizzando le disponibilità finanziarie eventualmente createsi, attraverso il risparmio della parte corrente (avanzo di bilancio), le vendite immobiliari, le dismissioni di partecipazioni azionarie e quant'altro utile a recuperare margini di bilancio.

Sulla base dei dati forniti anche per l'anno 2001 dalla Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta di questa Sezione, viene aggiornato lo stato di attuazione dell'istituto in argomento, attraverso le domande di estinzione anticipata presentate per i quinquenni 1998-2003, 1999-2004, 2000-2005 e 2001-2006.

Per informazioni analitiche, riguardanti i singoli enti, si confrontino le tabelle pubblicate nel volume II del referto.

Dai dati forniti, rappresentati nei seguenti prospetti, risulta che nell'anno 1999 sono state accolte le domande di estinzione anticipata di 39 comuni, su 62 presentate (piano finanziario quinquennale 1998-2003); nel 2000, di 48 enti su 50 (p.f.q. 1999-2004); nel 2001, di 10 enti su 11 (p.f.q. 2000-2005); nel 2002 di 15 enti su 16 che ne hanno fatto richiesta (p.f.q. 2001-2006).

Estinzione anticipata dei mutui: ripartizione per regione degli enti ammessi all'estinzione

REGIONE	P.F.Q. 1998-2003 N.enti	P.F.Q. 1999-2004 N.enti	P.F.Q. 2000-2005 N.enti	P.F.Q. 2001-2006 N.enti
Puglia	1	-	-	-
Campania	1	-	-	-
Emilia- Romagna	14	14	2	3
Lazio	2	-	-	-
Lombardia	7	13	4	6
Marche	1	1	-	-
Piemonte	7	5	1	1
Toscana	3	6	-	3
Trentino	1	3	-	-
Veneto	2	1	1	-
Abruzzo	-	2	-	-
Liguria	-	1	1	2
Sicilia	-	2	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	1	-

(Fonte: Cassa Depositi e Prestiti)

[47] Da ultimo con la circolare 2.10.2001 n.5.

[48] Circolare del Ministero dell' Interno del 27.4.1999.

Estinzione anticipata dei mutui: ripartizione per importo richiesto

(importi in lire)

REGIONE	P.F.Q. 1998-2003 Importo complessivo richiesto	P.F.Q. 1999-2004 Importo complessivo richiesto	P.F.Q. 2000-2005 Importo complessivo richiesto	P.F.Q. 2001-2006 Importo complessivo richiesto
Puglia	252.000.000.000	0	0	0
Campania	144.000.000.000	0	0	0
Emilia- Romagna	173.966.198.000	346.219.425.954	15.309.000.000	133.371.167.394
Lazio	1.101.780.000.000	0	0	0
Lombardia	1.217.289.569.508	66.879.655.305	21.315.374.776	19.274.190.504
Marche	3.050.000.000	50.000.000.000	0	0
Piemonte	8.068.363.424	810.893.379.236	489.312.264	351.913.200
Toscana	4.036.932.463	137.429.000.000	0	94.200.033.121
Trentino	2.826.684.461	26.619.726.000	0	0
Veneto	8.954.322.367	4.000.000.000	200.000.000.000	0
Abruzzo	0	5.991.887.590	0	0
Liguria	0	40.000.000.000	189.000.000.000	39.014.314.797
Sicilia	0	6.092.607.804	0	0
Friuli Venezia Giulia	0	0	274.147.330.786	0

(Fonte: Cassa Depositi e Prestiti)

Aggiornando l'analisi dei dati effettuata nel precedente referto, si sottolinea che la massima parte degli enti che hanno aderito alla proposta di estinzione anticipata, nei quattro anni in considerazione, si trovano nelle regioni del Centro-Nord; in particolare in Emilia-Romagna (34), in Lombardia (30), in Piemonte (14), in Toscana (12). Delle città del Sud soltanto Bari e Napoli hanno colto l'opportunità offerta dal legislatore.

Anche sotto il profilo dell'importo dei mutui estinti anticipatamente, l'incidenza maggiore si riscontra negli enti appartenenti alle regioni del Centro-Nord e cioè alla Lombardia (41,9% nel p.f.q. 1998-2003), al Lazio (37,8% nel p.f.q. 1998-2003), al Piemonte (54,4% nel p.f.q. 1999-2004) e all'Emilia Romagna (53,2% nel p.f.q. 2001-2006).

Anche nell'ultimo piano finanziario quinquennale (2001-2006), hanno presentato domanda di estinzione soltanto comuni del Nord e del Centro d'Italia. Come già evidenziato per il precedente esercizio, la sperequata distribuzione territoriale delle domande di estinzione dimostra la difficoltà che gli enti che si trovano nelle aree meno forti del Paese incontrano nel reperire le risorse da destinare alla riduzione diretta del proprio stock di debito; ciò, nonostante la garanzia fornita di conservare fino ad esaurimento i contributi statali concessi sui mutui. Le fonti di finanziamento dell'operazione consistono infatti principalmente nelle dismissioni, mobiliari ed immobiliari, e negli avanzi di parte corrente, espressioni queste di una situazione finanziaria e patrimoniale degli enti tale da consentire discreti margini di manovrabilità dei bilanci.

Si rileva inoltre dai dati acquisiti che il numero delle domande, già originariamente esiguo, è diminuito nel corso del tempo Nell'ultimo anno queste sono state soltanto 16. La scarsa partecipazione degli enti alle politiche di promozione dell'estinzione anticipata dei mutui si può spiegare, in parte, con le difficoltà di reperire all'interno delle disponibilità di bilancio le ingenti somme da immobilizzare per questo scopo, in parte, nella portata scarsamente incentivante delle misure disposte.

Ciò soprattutto da quando, a partire dal 2001, come premio incentivante per il conseguimento dell'obiettivo della riduzione del disavanzo finanziario (art. 30, comma 6, della l. n.488/1999), in attuazione del patto di stabilità, è stata prevista per gli enti virtuosi una riduzione di 50 o 100 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui in essere della Cassa depositi e prestiti, con un tasso d'interesse superiore a quello in atto praticato sui mutui decennali a tasso fisso.

Infatti, come riferito nel precedente paragrafo, in esito ai risultati complessivi raggiunti nel 1999-2000 dal comparto delle province e dei comuni, nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, a tutti gli enti locali è stata concessa dal 2001 la predetta riduzione dello 0,5% del tasso d'interesse sui mutui contratti. Inoltre a ben 82 province ed a 2.142 comuni, che nello stesso biennio hanno conseguito il più ambizioso obiettivo di ridurre il disavanzo dello 0,3% del PIL, è stata concessa la riduzione del tasso pari all'1%.

4.3 Conclusioni

La valutazione degli effetti delle norme che hanno disciplinato nel triennio 1999-2001 il patto di stabilità interno non può essere condotta senza soffermarsi sull'analisi del complesso normativo generato dall'insieme delle disposizioni, delle direttive ministeriali e delle circolari. Al riguardo va senz'altro ribadito il giudizio espresso nella precedente relazione in ordine alla complessità sia interpretativa che di applicazione. Un aspetto ulteriore che si evidenzia, tenendo conto della normativa intervenuta di recente, è che va ancora ampliandosi la già rilevata caducità delle norme di volta in volta poste in materia. Infatti, le regole sul patto non hanno mai avuto una vita che ecceda l'esercizio entro il quale devono essere applicate. Quanto alla rigidità dei sistemi adottati, si nota che, ad una limitazione dei controlli nel 2001, si contrappongono regole più costringenti nel 2002. Peraltro alcuni aspetti della normativa per il 2002 hanno fatto emergere dubbi di legittimità costituzionale alla luce della intervenuta riforma introdotta dalla legge costituzionale n.3 del 2001.

In particolare nel 2000 le regole imposte dal patto si sono dimostrate meno cogenti, in quanto è stata assegnata agli enti la facoltà di scegliere, anche con riferimento ad un esercizio decorso, tra le diverse modalità di computo del saldo. Ciò ha indubbiamente favorito gli enti locali nell'ottenere il risultato positivo certificato lo scorso anno dal Ministero del Tesoro, che gli attuali riscontri confermano.

Dall'esame effettuato si nota che i comuni di grandi dimensioni incontrano maggiori difficoltà ad adeguarsi agli obiettivi imposti, mentre sembra che tali risultati siano a portata di mano per le province che hanno ricevuto nel biennio considerato significativi sviluppi dell'autonomia tributaria.

Le azioni per conformarsi al patto, adottate dagli enti, hanno per lo più un carattere strutturale anche se non sono mancati casi in cui un'attenta gestione dei flussi di cassa ha consentito validi risultati.

Dalle relazioni degli enti sono emersi aspetti problematici della normativa e la presenza di fattori non agli stessi imputabili che hanno inciso negativamente. Tra questi va segnalata in particolare la caduta delle riscossioni della tassa rifiuti che viene messa in relazione alla modifica dei sistemi di riscossione.

Dai sintetici riscontri effettuati sul 2001 relativamente al complesso dei comuni sembra che, pur permanendo la situazione di disavanzo, si verifichi un miglioramento apprezzabile del saldo rispetto all'anno precedente.

Nel complesso si registrano, quindi, effetti in linea con gli scopi perseguiti dalla disciplina del patto di stabilità, anche se permane impregiudicata la necessità che essa sia ancora semplificata e ricondotta a schemi da restare fermi nel tempo.

Quanto poi al secondo obiettivo posto dal patto di stabilità interno, quello della riduzione del rapporto debito/PIL, le rilevazioni effettuate che riguardano comunque un campione limitato di enti locali, hanno confermato anche per il 2000 uno scarso livello di partecipazione delle amministrazioni all'obiettivo di riduzione della propria esposizione debitoria.

Ciò può essere dipeso da vari fattori quali: la ritenuta natura programmatica delle norme in esame, l'assenza di disposizioni attuative chiaramente precettive, la mancata precisione di procedure di verifica, il mancato assoggettamento agli indirizzi della Conferenza Stato-Città

Sulla base delle direttive e delle istruzioni fornite dalle autorità centrali l'obiettivo è stato, quindi,percepito dagli enti come facoltativo. Si sono, inoltre, dimostrate scarsamente

incentivanti anche le misure promozionali adottate dal legislatore per favorire l'estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, cui hanno aderito un numero molto limitato di enti, appartenenti principalmente alle aree territoriali del centro-nord.

Si ritiene, infine, di ribadire che il patto di stabilità interno costituisce una misura di coordinamento di finanza pubblica necessitata dagli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea che ha ragione di esistere anche, e forse ancor più, nel rinnovato assetto costituzionale.

La necessità che le regole per assicurare che il comparto delle autonomie non generi disavanzi eccessivi siano conformi alle prerogative di autonomia degli enti, rimane certamente impregiudicata.

5 Le entrate correnti: il sistema delle norme

5.1 Linee generali

Le entrate correnti degli enti locali hanno compiuto un cammino costante nella direzione dell'autonomia finanziaria, tuttavia si rilevano negli ultimi anni il raggiungimento di una fase di maturità dei sistemi adottati e la difficoltà di trovarne di nuovi .

L'imposta immobiliare riveste un ruolo centrale incontrastato nel panorama dei tributi locali, mentre nella razionalizzazione prodotta dalla riforma del 1997 svaniscono i cespiti di minor rilievo ed altri tributi, quali la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) e l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (icppa), perdono la loro natura per divenire entrate tariffarie, sulla base di scelte rimesse agli enti. Vengono riposte delle maggiori aspettative negli strumenti di entrata non legati all'imposizione, privilegiando il ruolo delle entrate extratributarie.

La riforma dei tributi locali ha inteso realizzare la razionalizzazione e lo snellimento del sistema anche per ragioni organizzative, per far sì che gli uffici tributari degli enti concentrino la loro attività su pochi tributi, affinando gli strumenti per la loro gestione ed ottenendo tutte le potenzialità di gettito.

L'inevitabile incremento del fabbisogno proveniente dallo sviluppo delle funzioni impone una revisione del sistema delle entrate, specialmente in vista dell'attuazione della recente riforma costituzionale.

Lo sviluppo delle entrate è stato dapprima affidato all'attuazione del decentramento a costituzione vigente, avviato dalla legge n.59 del 1997 mediante un sistema di trasferimenti, che si è realizzato attraverso un complesso meccanismo e che ha avuto compimento al termine dell'esercizio 2001 attraverso l'emanazione dei D.P.C.M. di trasferimento delle risorse che interessano sia le regioni che direttamente gli enti locali. Tuttavia è rimasta impregiudicata la linea dello sviluppo dell'autonomia finanziaria, che è stata affidata al sistema delle compartecipazioni ed alla devoluzione di tributi erariali. Nel 1999 questo sistema è stato attuato attraverso la devoluzione di due tributi alle province, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione al pubblico registro automobilistico (p.r.a.) e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, e la applicazione della quota facoltativa dell'addizionale Irpef per i comuni.Dal 2000 sono state inoltre notevolmente aumentate le misure dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, destinata ai comuni, se si tratta di consumi domestici, ed alle province nei casi di altre utenze.

Dal 2002 dovrebbe poi entrare a regime per i comuni la compartecipazione al gettito IRPEF, fissata dalla legge finanziaria 2001 nell'aliquota del 4,5% sul riscosso in conto competenza per il 2001.

Tranne che per l'addizionale IRPEF facoltativa, effettiva espressione di uno sforzo fiscale degli enti, le devoluzioni e compartecipazioni predette implicano una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; per la compartecipazione IRPEF è inoltre prevista la sterilizzazione di parte del gettito, nell'ipotesi che i trasferimenti stessi si rivelino insufficienti per il recupero integrale. In definiva, nell'invarianza della pressione fiscale complessiva, l'estensione dell'autonomia finanziaria degli enti non può che realizzarsi attraverso un diverso bilanciamento tra entrate derivate ed entrate proprie.

L'ulteriore sviluppo dell'autonomia finanziaria appare di non semplice realizzazione, sussistendo una serie di vincoli che vanno dalla linea programmatica del contenimento della pressione fiscale alle limitazioni della manovrabilità della leva tariffaria connesse con le ricadute inflazionistiche, al raggiungimento di una fase di maturità dei tributi locali tradizionali.

In questo quadro appare prioritario un contenimento e la razionalizzazione della spesa nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità, mentre sembra meno attuabile una manovra dell'entrata per seguire lo sviluppo della spesa .

La recente riforma costituzionale che persegue in modo chiaro la linea del "federalismo fiscale" riapre i termini delle questioni qui all'esame. Anche se il modello che se ne desume non appare, in assenza delle norme di attuazione, ancora configurare un assetto compiutamente delineato, tuttavia si possono ben comprendere gli aspetti salienti del sistema che verrà introdotto.

In sostanza va a delinearsi un sistema, nel quale i nuovi conferimenti di risorse si fondano su una finanza autonoma e vengono collegati allo svolgimento di più ampie funzioni. La linea di sviluppo delle entrate proprie potrebbe avere un impatto non indifferente sulle differenze che caratterizzano le diverse zone del Paese.

Emerge, quindi, una coerente impostazione dei poteri di coordinamento orientati ad assicurare il raggiungimento di finalità comuni, nel senso di assicurare livelli essenziali ed uniformi di prestazioni. In questo modo si intendono contenere le incongruenze e i trattamenti non conformi a principi di equità che avrebbero potuto essere prodotti da un eccesso di sperequazione delle entrate degli enti di autonomia.

Si tratta di un modello non solo di perequazione delle risorse, ristabilendo l' equilibrio tra enti con diversa capacità fiscale, ma anche riferito allo svolgimento delle funzioni che devono essere tali da assicurare i livelli essenziali di prestazioni in tutto il paese. In realtà il corretto funzionamento di un modello autonomistico è volto naturalmente a porre delle differenze, ma è necessario stabilire una soglia oltre la quali tali diversità non possono spingersi.

Questo sistema, rispettoso delle prerogative autonomistiche degli enti, è ispirato al concetto di un interesse nazionale che travalica quello di ciascun ente e si pone a presidio dei principi di equità e di solidarietà.

In effetti il tema dello squilibrio territoriale è destinato a divenire di rilevante attualità, allorché al sistema di finanziamento nel quale svolgono ancora un ruolo significativo i trasferimenti verrà sostituito uno maggiormente fondato sulle compartecipazioni.

La linea del prevalente finanziamento derivante dalle entrate tributarie che va estendendosi alla compartecipazione al gettito di tributi di pertinenza dello Stato, non può che comportare una dinamica dell'entrata più favorevole nelle zone ad alto reddito che nel caso dell'addizionale all'IRPEF è amplificata dalla progressività dell'imposta.

La tendenza del sistema in atto ha avuto una realizzazione significativa dall'esercizio 2002 nel quale, come sopra detto, la quota base di compartecipazione all'IRPEF è stata fissata al 4,5% attraverso un meccanismo che comporta la corrispondente erosione dei trasferimenti e che limita l'applicazione alla quota che trova copertura nei trasferimenti.

Non sembrano emergere necessità di sottoporre questo sistema a correzione attraverso strumenti di perequazione, in quanto l'addizionale all'Irpef nella quota base corrisponde nell'ammontare ai trasferimenti che vengono ridotti e quindi non ci dovrebbe essere nessuna modificazione sostanziale nell'assegnazione delle risorse.

Va notato che anche per il 2002 viene sospesa la messa a regime della riforma dei trasferimenti del 1997, per cui si prosegue nella *prorogatio* del sistema della legge n.504 con alcune decurtazioni ed inoltre non viene assegnata la compensazione delle riduzioni Dini.

Non è stata infatti utilizzata la delega concernente "la revisione del sistema dei trasferimenti" prevista dall'art. 10 comma 1 lettera f della legge n. 133 del 1999.

5.1.1 La manovra per il 2000

Come si è detto, il termine per la messa a regime del nuovo sistema di trasferimenti previsto dal d.lgs. n.244 del 1999 è stato differito all'esercizio 2001, con il disposto dell'art.30.9 della legge 23.12.1999 n.488, e poi ancora al 2002, con l'art. 53.9 della legge 23.12.2000 n.388. Attualmente l'applicazione è sospesa fino all'entrata in vigore della nuova normativa sui trasferimenti (art. 27 l. 448/2001).

Per quanto riguarda specificamente il 2000, la legge 23.12.1999, n.488, all'articolo 30 comma 9 predetto, ha stabilito che per il 2000 i trasferimenti sono determinati per ciascun ente nella stessa misura del 1999; la distribuzione delle risorse aggiuntive commisurate al

tasso d'inflazione programmato (1,2%), pari a 242 miliardi, è stata principalmente orientata a favore dei comuni e delle province che hanno riportato un livello delle risorse correnti sotto media pro capite della fascia demografica di appartenenza.

In materia di trasferimenti erariali si è, quindi, operato un rinvio alla finanziaria per il 1999, come del resto si è continuato a fare nei due anni successivi. In sostanza si è tornati al sistema del trasferimento storico riproponendo di anno in anno gli stessi trasferimenti in conto competenza dell'anno precedente, salvo a prevedere la distribuzione delle risorse per l'aggiornamento al tasso d'inflazione programmato secondo un criterio perequativo.

In questo modo viene perpetuato nel tempo un sistema superato che, peraltro, non aveva neppure esplicato pienamente i suoi effetti essendone la messa a regime progressiva nel tempo.

Esso non si dimostra idoneo a sceverare tra le situazioni ove la scarsità di risorse proprie sia dovuta ad una situazione endemica di scarso sviluppo che frustra l'azione della leva tributaria da quelle in cui ciò sia dovuto ad un impiego non adeguato della stessa. Peraltro tali situazioni potrebbero anche combinarsi e svolgere azioni sinergiche.

In definitiva il sistema dei trasferimenti erariali è da qualche anno ritornato alla situazione della riforma dei primi anni '90, mentre i tentativi di revisione già compiuti con il d.lgs. n.244 del 1997, la cui efficacia è stata di volta in volta spostata nel tempo, hanno segnato il passo. Il modello che sarebbe dovuto andare in vigore appariva più rispondente all'esigenza di calibrare più accuratamente i trasferimenti, di ristabilire un sistema equo e di lenire le differenze ed inoltre avrebbe premiato lo sforzo tributario sostenuto e consentito la destinazione di maggiori risorse per il perseguimento delle finalità pubbliche locali delle comunità che hanno maggiormente sopportato l'onere tributario. Veniva, invece scongiurata l'ulteriore conseguenza della sottodotazione di risorse degli enti che pur ottenendo il massimo dalla fiscalità locale non avrebbero potito comunque raggiungere il livello minimo necessario di risorse.

Sempre in tema di trasferimenti va aggiunto che, via via che le funzioni dei comuni si estendono nel campo degli interventi sociali, si pongono ulteriori necessità per quelli provvisti di scarse dotazioni finanziarie, che appartengono alle zone meno forti del Paese.

Il riequilibrio di questi potenziali fattori discriminanti che sono insiti nel sistema deve essere necessariamente affidato all'azione dei trasferimenti che, anche alla luce delle recenti riforme costituzionali, dovrà sviluppare gli aspetti basati su finalità perequative e non ignorare anche la situazione concreta degli enti per quanto concerne le funzioni svolte e le necessità di intervento.

L'aspetto delle funzioni concretamente esercitate non potrà essere trascurato nel ricercare i criteri per ristabilire l'equilibrio nella dotazione finanziaria degli enti, mentre appare appropriato il riferimento a sistemi di coordinamento per il raggiungimento di finalità comuni che trascendono il limite delle singole comunità locali.

Si dovrà, quindi, evitare che il sistema delle autonomie locali contribuisca ad alimentare le differenze che sempre più separano le diverse zone del Paese e giungere a calibrare le risorse in modo congruo per assicurare lo svolgimento delle funzioni essenziali per le effettive necessità di ciascuna collettività locale.

Per quanto concerne l'erogazione dei trasferimenti erariali sono stati confermati i criteri stabiliti per il 1999 ed è continuato il sistema del monitoraggio della spesa che interessa gli enti di maggiori dimensioni demografiche. Il pagamento dei trasferimenti in questo caso avviene con mandati diretti al verificarsi del raggiungimento di determinati limiti di giacenza.

E' da ricordare che con la legge 13 maggio 1999, n.113 artt. 10 e 11 si è avuto un completamento del decentramento delle funzioni agli enti locali già attuato con il d.lgs. 31.3.1998, n.112 attraverso l'attribuzione di nuove competenze tributarie agli enti locali e conseguenti riduzioni dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

In materia tributaria il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ha chiarito definitivamente che la competenza a porre l'ordinamento dei tributi appartiene al consiglio e rientra nei compiti normativi ad esso

assegnati, mentre la determinazione delle aliquote e delle tariffe che attiene agli indirizzi della manovra annuale di bilancio è assegnata alla giunta.

E' ancora da segnalare l'entrata in vigore dello "statuto del contribuente" contenuto nella legge 27.7.2000 n.212, che stabilisce rapporti meno sperequati tra il soggetto impositore ed il contribuente e che deve necessariamente trovare applicazione anche presso gli enti locali.

Nel 2000 si è verificata la riduzione dei trasferimenti erariali, corrispondente tra l'altro al maggior gettito derivante dalla applicazione dell'addizionale elettrica devoluta ai sensi della legge n.133 del 1999, pari nel complesso a 580 miliardi, di cui 400 in detrazione alle province.

A seguito del trasferimento allo Stato del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) sono stati inoltre ridotti i trasferimenti erariali per una somma complessiva di 2.158 miliardi.

Per le province, come per l'esercizio precedente, è stata poi operata nel 2000 la riduzione dei trasferimenti in correlazione con il gettito attribuito per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile ramo auto e derivanti dall'imposta per le formalità di di iscrizione al pubblico registro automobilistico.

Nel secondo anno di applicazione dell'addizionale facoltativa comunale all'IRPEF sono state versate ai comuni che l'hanno istituita somme a titolo di acconto sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze per un totale complessivo di 384 miliardi.

Si è avuta una parziale restituzione del taglio di 105 miliardi operato nel 1995 (cosiddetta manovra Dini) a favore degli enti che hanno subito una riduzione in misura superiore al 3% della spesa corrente.

Inoltre va riportato che si assiste al differimento della operatività della tariffa rifiuti per cui l'applicazione della Tassa resta quasi generalizzata. Si rileva tuttavia una diminuzione degli incassi della tassa, da mettere in relazione alla riforma della riscossione, che ha imposto nuovi rapporti con i concessionari.

5.2 Quadro complessivo delle entrate correnti

Come di consueto, anche nel presente referto, premesso il quadro evolutivo degli indirizzi ordinamentali, in generale e con riferimento specifico all'esercizio finanziario in esame, attraverso l'esame dei dati tratti dai conti consuntivi pervenuti alla Sezione, si procede a verificare la coerenza dell'andamento gestionale degli enti locali, per quanto attiene alle entrate correnti, con le linee programmatiche tracciate. L'analisi dei conti consuntivi si focalizza altresì su alcuni aspetti finanziari e contabili di particolare significatività, secondo il programma tracciato nel piano delle rilevazioni.

Per l'anno 2000 sono state sottoposte ad esame 86 province, 1073 comuni e 205 comunità montane, i cui consuntivi erano disponibili sia per il 1999 che per il 2000, in modo da poter operare confronti su dati omogenei. Nel biennio preso in considerazione i rendiconti sono stati compilati sulla base dei modelli approvati con il DPR n.194 del 1996, entrati pienamente a regime dal 1998.

Nei seguenti prospetti, prima di procedere all'esame dei flussi finanziari per categorie di enti, sono riepilogati i dati delle entrate correnti per il complesso di province, comuni e comunità montane esaminati, che consentono di effettuare valutazioni di carattere generale riferite all'intero comparto.

Accertamenti in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	8.668.052	9.442.360	8,93
Comuni	50.516.644	51.887.098	2,71
Comunità montane	730.812	699.927	-4,23
Totali	**59.915.508**	**62.029.385**	**3,53**

Riscossioni in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	5.741.750	6.885.553	19,92
Comuni	28.896.006	31.100.038	7,63
Comunità montane	370.837	388.810	4,85
Totali	**35.008.593**	**38.374.401**	**9,61**

Residui in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	2.926.302	2.556.807	-12,63
Comuni	21.620.638	20.787.060	-3,86
Comunità montane	359.975	311.117	-13,57
Totali	**24.906.915**	**23.654.984**	**-5,03**

Accertamenti in conto residui

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	6.935.110	7.128.695	2,79
Comuni	30.796.864	31.312.392	1,67
Comunità montane	561.151	665.345	18,57
Totali	**38.293.125**	**39.106.432**	**2,12**

Riscossioni in conto residui

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	2.690.320	2.609.588	-3,00
Comuni	20.705.297	20.268.157	-2,11
Comunità montane	247.111	390.459	58,01
Totali	**23.642.728**	**23.268.204**	**-1,58**

Residui da residui

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	4.244.789	4.519.107	6,46
Comuni	10.091.567	11.044.235	9,44
Comunità montane	314.040	274.887	-12,47
Totali	**14.650.396**	**15.838.229**	**8,11**

Riscossioni totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	8.432.070	9.495.141	12,61
Comuni	49.601.303	51.368.195	3,56
Comunità montane	617.948	779.269	26,11
Totali	**58.651.321**	**61.642.605**	**5,10**

Residui totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Province	7.171.091	7.075.914	-1,33
Comuni	31.712.205	31.831.295	0,38
Comunità montane	674.015	586.004	-13,06
Totali	**39.557.311**	**39.493.213**	**-0,16**

Per quanto riguarda gli accertamenti in conto competenza, che costituiscono le entrate "fresche" di cui gli enti hanno acquisito la titolarità nell'esercizio di riferimento, come si evince dal quadro precedente, i risultati complessivamente realizzati confermano anche per il 2000 la tendenza, ormai ininterrotta da svariati anni, alla crescita delle entrate correnti, anche se con un tasso di incremento del 3,53%, inferiore a quello del 4,58% registrato nel precedente biennio. In ogni caso detto saggio di incremento è superiore al tasso di inflazione reale del 2000 (2,5%) e realizza dunque un aumento sostanziale delle entrate. In valore assoluto gli accertamenti aumentano di circa 2.114 miliardi di lire, portandosi all'importo di 62.029 miliardi.

Il risultato complessivo è largamente influenzato dai movimenti finanziari dei comuni (+1370 mld per i comuni e +774 mld per le province), dato il loro peso sul totale delle entrate. Devesi comunque rilevare, come nel precedente esercizio, che i ritmi di crescita sono molto più elevati nelle province (8,93%), che non nei comuni (2,71%). La spiegazione del divario potrebbe rinvenirsi, come già segnalato, nella recente attribuzione alle prime di fonti tributarie[49], che le rendono tuttora interessate da spinte espansive nel segno del conseguimento di una più ampia autonomia finanziaria; laddove invece per i Comuni il processo di sviluppo autonomistico può dirsi, per lo meno al 2000, maggiormente compiuto.

Non tutte le categorie di enti concorrono alla realizzazione del trend positivo. Le comunità montane registrano infatti nel biennio una sensibile riduzione delle entrate correnti (-4,23%), dovuta ad un calo dei trasferimenti, che comunque, data la loro scarsa incidenza sul complesso, non è particolarmente significativa per gli andamenti del comparto.

Per quanto riguarda le riscossioni in conto competenza, viene confermata nel 2000 (+9,61) la ripresa dei flussi di cassa già registrata nel 1999 (+19,29), dopo tre anni di ininterrotta flessione. Tra le altre cause giustificative, vi è quella che si è evidentemente esaurito l'impatto negativo delle restrizioni introdotte nel 1997 alle effettive erogazioni dei trasferimenti statali nei confronti degli enti sottoposti alla tesoreria unica, subordinate alla riduzione al di sotto di una certa soglia delle giacenze sui conti di tesoreria. L'incremento delle riscossioni è maggiore per le Province (+19,92%) rispetto ai Comuni (+7,63%), anche se con una differenza molto meno sensibile di quella raggiunta nel precedente biennio, addirittura del 70,26% contro il 12,44%.

Dopo la flessione riscontratasi negli anni 1997 e 1998, il tasso di realizzazione delle entrate di competenza ha continuato a recuperare gradatamente alcuni punti percentuali. Nel 2000 esso si attesta al valore del 61,86% circa, rispetto al 58,4% del 1999 (nel 1998 era stato del 51%). Rimane pur tuttavia a livelli ancora poco soddisfacenti, se si tiene conto della natura delle entrate correnti che dovrebbero per la gran parte essere fisiologicamente riscosse nella competenza.

Si conferma nel 2000, anche per effetto del miglioramento del tasso di realizzazione dell'entrata, la diminuzione dello stock dei residui della competenza; essi flettono del 5,03% (nel 1999 erano diminuiti del 10,71%), dopo l'anomala impennata registrata nel 1997 (+73,38%), dovuta alla prima applicazione dei vincoli imposti al tiraggio di tesoreria.

Per quanto riguarda invece la gestione dei residui, le entrate, cioè, provenienti dai precedenti esercizi, per l'effetto combinato dell'aumento degli accertamenti e della diminuzione delle riscossioni, il tasso di smaltimento scende al 59,49%, rispetto al 61,74% realizzato nel 1999, ed i residui da residui crescono conseguentemente dell'8,11%.

Ciò nonostante, per la compensazione operata dalla contrazione di quelli provenienti dalla competenza, i residui totali registrano per la prima volta dopo anni un decremento, se pur modestissimo, dello 0,16%.

Pur restando essi attestati sull'ingente mole complessiva di 39.493 mld., si è comunque ridimensionato il fenomeno abnorme segnalato nei precedenti referti, in particolare per il 1997, della diversificazione tra la gestione di cassa delle entrate correnti rispetto a quella di competenza, per

[49]Oltre alla imposta di trascrizione al pra ed alla imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, devolute dal 1999, a decorrere dal 2000, è notevolmente aumentata a favore delle Province, l'addizionale sul consumo di energia elettrica, che si diversifica da quella analoga istituita per i Comuni, in quanto è collegata ai consumi industriali ed è inoltre suscettibile di essere maggiorata, a discrezione degli enti, rispetto alla quota base.

effetto delle manovre del governo che hanno appunto sottoposto a vincoli per i trasferimenti soltanto i flussi di cassa e non gli stanziamenti di competenza e che aveva condotto all'accumulazione di un notevole stock di residui attivi (+73,38% di residui attivi della competenza nel 1997).

Per riassumere, non si registrano nell'anno 2000 significative modificazioni delle grandezze finanziarie, e del resto, come descritto nei precedenti paragrafi, non erano state introdotte specificamente per questo esercizio trasformazioni di rilievo sul piano normativo e programmatico.

Si possono quindi cogliere per l'esercizio di riferimento le seguenti linee direttrici caratterizzanti la gestione di parte corrente delle entrate, con orientamenti convergenti per Province e Comuni, ma con punte comunque di particolare vivacità per le prime:

- conferma di una tendenza, non interrotta dal 1995, alla crescita degli accertamenti in conto competenza; crescita apprezzabile, anche in termini sostanziali, se si considera che il tasso di inflazione reale nel 2000 è stato del 2,5%;
- conferma di una ripresa notevole dei flussi di cassa sulla competenza, dopo il picco negativo registratosi nel 1997 e moderatamente prolungatosi nel 1998, per effetto delle note misure restrittive sulle giacenze di tesoreria;
- stabilizzazione della mole dei residui attivi, su di un importo comunque non fisiologico in relazione alla natura delle entrate.

5.2.1 Le amministrazioni provinciali

Nei seguenti prospetti vengono riepilogati i risultati conseguiti dalle province, nella gestione delle entrate correnti, quelle relative ai primi tre titoli, in termini di competenza e di cassa.

Accertamenti in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Entrate tributarie	4.713.406	5.501.269	16,72
Entrate extratributarie	436.931	550.648	26,03
Trasferimenti	3.517.715	3.390.443	-3,62
Totale	**8.668.052**	**9.442.360**	**8,93**

Riscossioni in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Entrate tributarie	4.102.985	4.944.154	20,5
Entrate extratributarie	269.069	341.136	26,78
Trasferimenti	1.369.696	1.600.263	16,83
Totale	**5.741.750**	**6.885.553**	**19,92**

Riscossioni totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Entrate tributarie	4.340.783	5.523.105	27,24
Entrate extratributarie	438.077	509.415	16,28
Trasferimenti	3.653.210	3.462.621	-5,22
Totale	**8.432.070**	**9.495.141**	**12,61**

Residui totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var.%
Entrate tributarie	642.838	623.115	-3,07
Entrate extratributarie	469.948	520.024	10,66
Trasferimenti	6.058.305	5.932.775	-2,07
Totale	**7.171.091**	**7.075.914**	**-1,33**

Nel complesso gli accertamenti in conto competenza delle entrate provinciali registrano nel 2000 un aumento dell'8,93%, che si discosta di poco da quello conseguito nel precedente esercizio (8,10%).

Ben diverso è l'andamento nel biennio se si scende all'esame dei titoli.

Nel 1999 si era verificata un'enorme crescita delle entrate tributarie (152,5% per gli accertamenti e 154,7% per le riscossioni), pari in valore assoluto a 3.287 mld ed ascrivibile, in parte, alla devoluzione alle province, a decorrere dal 1999, dell'intero gettito di un tributo erariale, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (art. 60 d.lgs n.244/97), in parte, all'istituzione di un'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, che sostituisce l'analoga imposta erariale e la relativa addizionale provinciale, ed il cui gettito deve essere pari a quello complessivo di queste ultime (art. 56 d.lgs. n.244/97).

Esauritasi la spinta fortemente espansiva dei nuovi strumenti fiscali nel primo anno della loro applicazione, nell'esercizio finanziario 2000 le entrate tributarie tornano invece a crescere ad un ritmo sostenuto (16,72% per gli accertamenti e 20,50% per le riscossioni), ma pur sempre fisiologico, collegato all'addizionale sui consumi elettrici non domestici, la cui misura è in parte manovrabile dalle province, oltre che alla normale dinamica degli imponibili.

Aumentano in misura notevole, del 26,03%, anche le entrate extra tributarie accertate nell'anno, con i corrispondenti flussi di cassa (26,78).

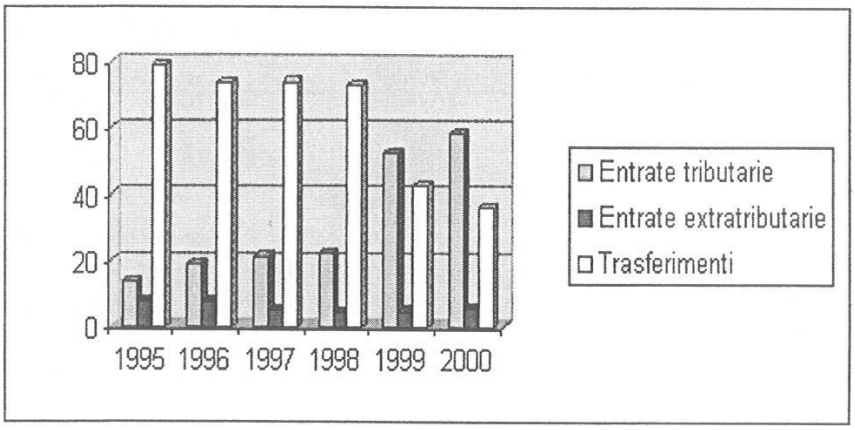
Diminuiscono invece del 3,62%, solo per gli accertamenti e non anche per le riscossioni sulla competenza (+16,83), le entrate del titolo II, i trasferimenti correnti. Ciò è in parte conseguenza delle decurtazioni operate sui contributi statali, in corrispondenza con il gettito dei nuovi tributi devoluti alle province.

Gli andamenti positivi sopra evidenziati per i diversi titoli, in riferimento alle riscossioni di competenza, determinano anche l'aumento delle riscossioni totali, del 12,61%, compensando la flessione invece verificatasi nello smaltimento dei residui.

Il rapporto di composizione, in valori percentuali, nella voce accertamenti in conto competenza, mostra nel quinquennio 1995-2000 i seguenti valori:

Accertamenti in conto competenza

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Entrate tributarie	13,75	18,76	21,31	22,35	52,22	58,26
Entrate extratributarie	7,78	7,84	4,90	4,74	4,87	5,83
Trasferimenti	78,47	73,40	73,79	72,91	42,91	35,91
Totale	100	100	100	100	100	100



I dati dimostrano le tappe temporali del percorso che gli enti stanno facendo, percorso ormai inarrestabile anche alla luce della recente riforma del titolo 5°, parte 2°, della Costituzione, verso un riconoscimento sempre maggiore della propria autonomia tributaria.

Nell'arco di anni preso in esame, l'incidenza delle entrate tributarie sul totale di quelle correnti continua infatti a crescere costantemente, fino al 58,26% nel 2000; l'andamento aveva registrato nel 1999 un picco di circa 30 punti percentuali, in coincidenza con la devoluzione delle imposte di trascrizione p.r.a. e di responsabilità civile, portandosi quindi detta fonte di finanziamento a rivestire per la prima volta un ruolo preponderante (52,22%), in una prospettiva completamente ribaltata rispetto ai trasferimenti.

Questi ultimi, nella linea di un continuo ridimensionamento, smentito in lieve misura solo nel 1997, vengono ridotti nel 2000 al peso del 35,91% del totale delle entrate correnti. Tutto ciò, in piena coerenza con le politiche economico-finanziarie e con i mutamenti istituzionali degli ultimi anni, descritti nei precedenti paragrafi, che vedono lo Stato ritrarsi progressivamente dal sostegno finanziario degli enti locali, attraverso l'attribuzione a questi di elevati poteri fiscali.

Nel segno di un sempre maggior perseguimento della autonomia finanziaria degli enti, cresce nel rapporto di composizione anche il peso delle entrate extratributarie, dopo il calo subito nel 1997; esse costituiscono comunque un cespite ancora secondario per le province, che non erogano servizi pubblici locali, e derivano principalmente dall'amministrazione del patrimonio.

Entrate tributarie

Le entrate tributarie delle province nel 2000 raggiungono l'importo, in termini di accertamenti sulla competenza, di 5.501 miliardi, con un incremento in valore assoluto rispetto agli importi del 1999 di 787,8 miliardi, pari al 16,72%. Anche sul fronte delle riscossioni in conto competenza si conseguono consistenti aumenti (20,50%).

Le ragioni di questa apprezzabile crescita, a normativa sostanzialmente invariata, possono imputarsi, come già esposto, alla devoluzione alle province nell'anno in questione di una maggiore addizionale sul consumo di energia elettrica ed alla fisiologica espansione dell'imponibile.

Le entrate tributarie crescono nelle province di tutte le regioni, con un tasso di variazione che va da un massimo del 29,18% in Sardegna ad un minimo del 6,35% in Friuli-Venezia Giulia.

L'indice di realizzazione delle entrate sulla competenza è dell'89,87%, migliore di quello realizzato nel 1999 (87,05%), come pure piuttosto elevato è il tasso di smaltimento dei residui (89,40%). Flettono conseguentemente sia i residui della competenza, dell'8,73%, che quelli totali, del 3,07%.

La categoria delle imposte (1^), che assommano per accertamenti di competenza a 5.245 mld, ricopre il 95,35% delle entrate tributarie; finisce dunque quasi per coincidere con l'intero titolo I, di cui determina con il suo peso il trend.

La quota maggiore di gettito viene realizzata in Lombardia (1240,8 mld), seguita dal Lazio (646,7 mld), dall'Emilia-Romagna (602,7 mld), dalla Toscana (454,6 mld). Gli importi minori sono invece quelli del Molise (6,8 mld), del Friuli Venezia Giulia (72,6 mld), della Basilicata (41,5 mld).

Quanto ai tributi erariali recentemente devoluti, come risulta dai prospetti che seguono, nel 2000 gli accertamenti di competenza e le riscossioni totali ammontano, rispettivamente, a 2.168,5 e 2.186 miliardi per l'imposta sulla responsabilità civile, e a 1.685 e 1707 miliardi per quella di trascrizione al p.r.a.. L'importo limitato dei residui è indice della velocità di realizzazione di questi tributi, da porsi in relazione con la natura di imposizione indiretta che li contraddistingue.

Imposta sulle assicurazioni rc auto anno 2000

(in milioni di lire)

REGIONE	N. enti	Accertamenti c/competenza	Riscossioni c/competenza	Riscossioni totali	Totale residui attivi
PIEMONTE	7	103.098	87.285	102.333	15.813
LOMBARDIA	11	490.537	431.189	491.584	59.349
LIGURIA	4	98.256	82.373	96.387	15.883
VENETO	5	164.384	150.650	171.009	13.735
FRIULI V. GIULIA	3	0	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	9	252.441	215.999	251.378	36.645
TOSCANA	9	193.843	164.310	188.346	32.012
UMBRIA	2	44.808	44.360	47.382	2.062
MARCHE	4	79.472	75.773	86.757	5.878
LAZIO	5	291.930	246.507	296.898	45.423
ABRUZZO	3	42.442	41.613	44.795	2.764
MOLISE	1	3.400	2.881	3.680	519
CAMPANIA	5	234.130	208.617	231.313	34.739
PUGLIA	4	124.373	117.789	128.659	6.584
BASILICATA	2	18.494	16.975	19.597	4.486
CALABRIA	3	26.807	22.573	25.720	4.263
SICILIA	5	3	3	3	0
SARDEGNA	4	177	169	177	8
Totale complessivo	**86**	**2.168.596**	**1.909.064**	**2.186.019**	**280.162**

Imposta sulla formalita' di trascrizione P.R.A. anno 2000

(in milioni di lire)

Regione	N.enti	Accertamenti c/competenza	Riscossioni c/competenza	Riscossioni totali	Totale residui attivi
PIEMONTE	7	82.299	75.218	84.614	9.011
LOMBARDIA	11	450.566	428.857	458.445	21.709
LIGURIA	4	59.571	52.683	60.164	6.888
VENETO	5	115.127	113.771	118.085	1.357
FRIULI V. GIULIA	3	43.733	42.280	43.856	1.452
EMILIA ROMAGNA	9	182.603	176.478	182.339	6.173
TOSCANA	9	132.588	123.786	132.534	9.735
UMBRIA	2	33.005	32.250	37.256	908
MARCHE	4	37.725	35.150	39.228	2.575
LAZIO	5	217.032	210.547	213.868	6.485
ABRUZZO	3	29.376	27.915	30.853	1.461
MOLISE	1	0	0	0	3
CAMPANIA	5	123.019	114.093	135.166	8.937
PUGLIA	4	58.826	52.955	60.288	5.871
BASILICATA	2	13.191	11.545	12.324	3.367
CALABRIA	3	15.976	13.586	15.741	2.390
SICILIA	5	41.455	33.597	35.910	12.921
SARDEGNA	4	48.929	45.426	46.374	3.503
Totale complessivo	**86**	**1.685.019**	**1.590.137**	**1.707.044**	**104.746**